

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GAETANO NATALE RIOLO e della società A.S.D. KATANE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO NATALE RIOLO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore della Società A.S.D. KATANE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori, per aver organizzato dal 20 al 24 luglio 2015 un raduno in cui venivano sottoposti a provini e stage circa 50 giovani calciatori nati negli anni 1999 – 2008, senza la prevista autorizzazione degli organi federali competenti;

A.S.D. KATANE, per responsabilità diretta della Società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GAETANO NATALE RIOLO per proprio conto e nell'interesse della società A.S.D. KATANE, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Signor GAETANO NATALE RIOLO e di € 1.000,00 (mille/00) per la società A.S.D. KATANE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio